



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 450 del 22/07/2022

Per il 30/06/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE POMPOSELLI ALESSANDRO PER 8 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERAFINI GIORGIO FINO AL 30/06/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.315 C5 DEL 16/05/2022 (Gara: TORRINO C5 VILLAGE – GAP SSD ARL del 14/05/2022 – Play-Off Calcio a 5 Serie C1 Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Gap SSD ARL, con il quale chiedeva la revisione e la riduzione delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo del C.R. Lazio, relativamente all'ammenda di euro 500,00 a proprio carico, alla squalifica di n. 8 giornate inflitta a carico dell'allenatore Pomposelli Alessandro, alla squalifica di n.3 gare inflitta a carico del calciatore Mariello Massimiliano, perché a loro dire non avrebbe commesso il fatto, nei modi descritti; preso atto preliminarmente della rinuncia da parte della società a dar seguito al preannuncio di reclamo relativamente alla squalifica inflitta a carico del calciatore Serafini Giorgio; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, come noto fonte di prova privilegiata, nei quali il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato quanto accaduto, si riscontra che la sanzione a carico del sig. Morelli Luca non risulta degna di rivisitazione, poiché appare congrua l'entità comminata dal Giudice di primo grado; al contrario, l'ammenda a carico della società e la squalifica a carico dell'allenatore Pomposelli

Alessandro possono, a parere di questa Corte, a seguito di una attenta verifica degli atti ufficiali, essere riviste e ridotte, per equipararle alle sanzioni solitamente inflitte per casi simili; pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 350,00 nonché la squalifica a carico dell'allenatore Pomposelli Alessandro a 6 gare.

Di dichiarare improcedibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Serafini Giorgio.

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Mariello Massimiliano.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

AAAAAAAAAAAA

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 giugno 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

90) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PERINI ALESSANDRO FINO AL 30/06/2022, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ROSA RAFFAELLA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VALERII LUCREZIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.424 LND DEL 15/06/2022 (Gara: FROSINONE CALCIO – ERETUM MONTEROTONDO C. del 10/06/2022 – Coppa Lazio Calcio Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/06/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Eretum Monterotondo C., avverso le sanzioni pubblicate dal Giudice sportivo del C.R. Lazio sul Comunicato Ufficiale n.424 del 15 giugno 2022; preso atto preliminarmente dell'inammissibilità del reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Perini Alessandro, alla squalifica a carico dell'allenatore Rosa Raffaella ed alla squalifica a carico della calciatrice Valerii, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.; ritenuto altresì, a parere di questa Corte, che l'ammenda di euro 100,00 può essere lievemente rivisitata, per riportarla agli usuali parametri utilizzati per casi di questo genere; tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 50,00.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impuginate, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 luglio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

91) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE REMONDI SIMONE (A.S.D. CANALE MONTERANO CALCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.413 LND DELL'8/06/2022 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – MONTEFIASCONE del 5/06/2022 – Play-Out Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 dell'8/07/2022

Con ricorso tempestivamente e ritualmente inoltrato il calciatore Remondi Simone ha impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli dal competente Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la gara Canale Monterano – Montefiascone del 5-6-2022 valevole per il play out del campionato regionale di promozione.

Il calciatore contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nelle motivazioni della squalifica fino al 31-12-2022 ove si afferma che il tesserato avrebbe sferrato a gioco fermo un forte pugno ad un avversario procurandogli grave conseguenze.

In effetti, secondo la ricostruzione del reclamante, il suo gesto sarebbe stato solo una reazione ad un pugno subito senza alcuna volontà di nuocere all'avversario.

Invocava poi l'applicazione delle attenuanti previste dal CGS e la rimodulazione della sanzione in termini meno afflittivi.

In sede di audizione richiesta nelle forme di rito il reclamante ribadiva le conclusioni contenute nel gravame, ribadendo le circostanze di fatto già ampiamente esposte.

La Corte deliberava quindi di sentire il direttore di gara che precisava ampiamente quanto già riportato nel referto.

In effetti sin dal primo referto l'Arbitro aveva dichiarato che il calciatore Remondi, che al momento dell'insorgere del parapiglia tra alcuni calciatori delle due squadre, si trovava ad una distanza di circa 50 metri, si era portato velocemente sui luoghi ed aveva sferrato dapprima un pugno al calciatore Brachino e poi lo aveva colpito con un calcio al volto.

Il malcapitato perdeva immediatamente conoscenza ed era preso da convulsioni ed intervenivano dapprima tesserato del Canale Monterano che liberava la gola dalla lingua e poi una infermiera presente sugli spalti che prestava le manovre rianimatorie, solo dopo almeno dieci minuti il calciatore riprendeva conoscenza e veniva poi trasportato in ambulanza in ospedale per le cure del caso.

In sede di audizione l'Arbitro confermava integralmente il suo rapporto, già ampiamente descrittivo e precisava che il Remondi aveva colpito l'avversario con il calcio al volto quando questi stava già cadendo a terra a seguito del precedente pugno subito.

La Corte, in ossequio al contraddittorio, faceva quindi pervenire le risultanze istruttorie supplementari al reclamante che inoltrava ulteriore memoria difensiva in cui contestava la ricostruzione operata nel referto arbitrale e nel supplemento istruttorio e chiedeva l'ammissione di testi a scarico.

Osserva la Corte che le richieste istruttorie del reclamante non sono ammissibili in quanto i fatti in contestazione sono stati ampiamente e dettagliatamente riportati dal direttore di gara nel referto arbitrale con dovizia di particolari e senza alcun tentennamento od incertezza.

Osserva altresì il Collegio che le motivazioni del provvedimento di prime cure non sono aderenti a quanto riportato nel referto di gara sin dall'inizio in quanto il calciatore Brachino è stato colpito non da un solo pugno ma da due colpi di cui uno sferrato con violenza al volto quando già si trovava in caduta.

Il direttore di gara ha poi confermato, con ulteriori precisazioni, la dinamica dell'occorso che

appare di inaudita gravità e che, solo per il tempestivo intervento dei soccorsi, non è degenerata in un evento letale o con lesioni gravissime.

Il comportamento del calciatore Remondi appare caratterizzato da un dolo intensissimo, volontario e sprezzante di ogni rispetto per l'integrità fisica dell'avversario, potenzialmente produttivo di conseguenze nefaste.

Vi è da considerare poi l'aggravante che il colpo al volto, bersaglio quindi potenzialmente delicatissimo, è stato sferrato quando la vittima era già in caduta a seguito di un precedente pugno e quindi in condizioni di minorata difesa, non potendo opporre alcun tentativo di protezione del volto proprio per la condizione di squilibrio dinamico in cui si trovava.

La sanzione irrogata appare quindi del tutto incongrua per difetto e la Corte, non essendo vincolata in ambito sportivo dal principio del divieto di *reformatio in peius* per l'espressa previsione dell'articolo 78 comma 2 CGS, ritiene congruo nel caso di specie irrogare la sanzione di cui al dispositivo secondo quanto previsto dall'articolo 38 n. 1 ultimo periodo CGS, modulandola anche in ossequio alla previsione di sanzione edittale nel caso di atti di violenza grave, con conseguenze documentate con certificato medico, nei confronti dei direttori di gara di cui all'articolo 35 comma 4 del CGS.

Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Remondi Simone nella squalifica fino al 30/06/2024.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 22 luglio 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli